

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5463 del 08/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CROMONICHEL S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di trattamenti galvanici di ramatura, nichelatura, doratura e cromatura decorativa di particolari in metallo, sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5698 del 07/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CROMONICHEL S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di trattamenti galvanici di ramatura, nichelatura, doratura e cromatura decorativa di particolari in metallo, sito in Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 10.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Cromonichel S.r.l. (C.F. 02019280375 e P.IVA 00542441209) per l'impianto destinato ad attività di trattamenti galvanici di ramatura, nichelatura, doratura e cromatura decorativa di particolari in metallo, sito in Comune di Minerbio, via Marzabotto n. 10, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
2. **Sostituisce⁵** le precedenti autorizzazioni e comunicazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **CROMONICHEL S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Cromonichel S.r.l. (C.F. 02019280375 e P.IVA 00542441209) con sede legale ed impianto siti in Comune di Minerbio, via Marzabotto n. 10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 15/02/2024 (Prot. n. 3671) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione della presenza di soli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura da non ricomprendere in AUA, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta né agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e né agli obblighi di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3845 del 16/02/2024 (pratica SUAP n. 3671/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2024 al PG/2024/31467 e confluito nella **Pratica SINADOC 9681/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Minerbio con nota Prot. n. 2319 del 22/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/02/2024 al PG/2024/35646, ha richiesto l'attivazione di ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna e supporto tecnico al Comune medesimo per la matrice di impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/37665 del 27/02/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Minerbio, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale), richiedendo di trasmettere la documentazione all'AUSL di Bologna.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5132 del 01/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/03/2024 al PG/2024/41587, ha trasmesso la domanda di AUA all'AUSL di Bologna.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/55728 del 25/03/2024. ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/58522 del 27/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10789 del 10/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2024 al PG/2024/86560, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13281 del 07/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/06/2024 al PG/2024/105334, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 06/06/2024 (Prot. SUAP n. 13109).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14396 del 18/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/06/2024 al PG/2024/112368, ha trasmesso la documentazione integrativa all'AUSL di Bologna.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/113485 del 19/06/2024 ha comunicato al Comune di Minerbio, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e al' ARPAE-APAM - Servizio Territoriale che, al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento di AUA richiesto, attende l'invio dei relativi pareri necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/133273 del 19/07/2024 ha sollecitato il Comune di Minerbio, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e al' ARPAE-APAM - Servizio Territoriale ad esprimere i pareri richiesti con nota del 19/06/2024.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/151451 del 21/08/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/151647 del 21/08/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'esclusione dagli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Minerbio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, e per gli aspetti di impatto acustico e che l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi in merito alla matrice emissioni in atmosfera, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 07/10/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CROMONICHEL S.r.l.
Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 10

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamenti galvanici di ramatura, nichelatura, doratura e cromatura decorativa di particolari in metallo svolta dalla società Cromonichel S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Minerbio, via Marzabotto n. 10, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CROMONICHEL S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E01

PROVENIENZA: NICHELATURA – DEGRASSAGGIO -DECAPPAGGIO CLORIDRICO

Portata massima	10800 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃).....	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni).....	1 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Metalli totali	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: a umido

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E02**PROVENIENZA: CROMATURA**

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0.5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Metalli totali	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: a umido

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E06**PROVENIENZA: LUCIDATURA MECCANICA**

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E07**PROVENIENZA: NICHELATURA CHIMICA – NICHELATURA E DORATURA
ELETTROLITICA**

Portata massima	13200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Cianuri (espressi come HCN)	0.5 mg/Nm ³
Metalli totali	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: a umido

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E05

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA USO MISTO – 348,8 MW METANO

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera dd).

EMISSIONE E08

PROVENIENZA: CALDAIA UFFICI – 24 KW

EMISSIONI E09 – E10 - E11

**PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI – RISCALDAMENTO REP.
TRATTAMENTI GALVANICI – 35,1 KW CIASCUNO**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione in quanto proveniente da impianto termico civile alimentato a metano e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

-
2. Poichè la società CROMONICHEL Srl dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art 271, comma 7-bis del Dlgs 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	 ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati

delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con atto P.G. n. 23621 del 12/02/2010, rilasciata dalla Provincia di Bologna e sostituita ai sensi dell'art. 2 e dell'art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 19/02/2024 al PG/2024/31467 e in data 07/06/2024 al PG/2024/105334).

Pratica Sinadoc 9681/2024

Documento redatto in data 07/10/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CROMONICHEL S.r.l.
Comune di Minerbio (BO), via Marzabotto n. 10

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 31/01/2024, presentata dalla società Cromonichel S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Minerbio (Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2007) per l'attività di trattamenti galvanici di ramatura, nichelatura, doratura e cromatura decorativa di particolari in metallo.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/151451 del 21/08/2024.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Minerbio, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. Visto il silenzio assenso del Comune di Minerbio, si applicano le prescrizioni di cui al parere acustico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/151451 del 21/08/2024. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Verifica della compatibilità acustica dello stabilimento con le aree circostanti sulla base della zonizzazione acustica del territorio adottata dal Comune di Minerbio (BO)” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 31/01/2024 da Fabio Carloni, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Cromonichel S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 19/02/2024 al PG/2024/31467).

Pratica Sinadoc 9681/2024

Documento redatto in data 07/10/2024



S. Giorgio di Piano, 19/08/2024

Sinadoc 9681/2024

COMUNE DI MINERBIO
c.a. Dott.ssa Elisa Ferramola
Responsabile del 2° Settore
Servizio al Territorio
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Lorenzo Farné

p.c. **SUAP Terre di Pianura**
c.a. Monica Blasi
suapt dp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Domanda per nuova AUA autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.
Ditta: Cromonichel S.R.L. con sede legale e stabilimento in via Marzabotto n.10 a Minerbio (BO). Trasmissione contributo per nulla-osta acustico.
Riferimento Suap n. 3671/2024

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata (agli atti di ARPAE al PG/2024/31467 del 19/02/2024 e successive integrazioni pervenute) si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesto dal Sig. Romano Campadelli, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della ditta **Cromonichel S.R.L.**, il rilascio di nuova AUA per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico a seguito di scadenza dell'attuale atto autorizzativo alle emissioni di tipo settoriale rilasciato dalla Provincia di Bologna con PG 23621 del 12/02/2010.

L'istruttoria si riferisce esclusivamente alla matrice rumore in riferimento alla richiesta di supporto tecnico del Comune di Minerbio. Presa visione della relazione denominata *"Verifica della compatibilità acustica dello stabilimento con le aree circostanti sulla base della zonizzazione acustica del territorio adottata dal Comune di Minerbio (BO)"* redatta da TCA¹, del 31 gennaio 2024, si rileva quanto segue.

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica ing. Fabio Carloni iscritto al n° 5771 dell'elenco Enoteca.



L'azienda svolge attività di trattamento galvanico di ramatura, nichelatura, doratura e cromatura decorativa di particolari in metallo, principalmente rivolti al settore dell'arredo, della meccanica e dell'automotive, in conto terzi.

All'interno dello stabilimento è presente una serie di vasche in cui vengono immersi manualmente, mediante appositi telai, i pezzi metallici da sottoporre a trattamento galvanico, secondo specifiche sequenze operative determinate in relazione al tipo di lavorazione.

Le emissioni sonore costituite dagli impianti e macchinari a servizio dell'attività aziendale che possono influire sul clima acustico esterno sono state individuate dal TCA e di seguito riportate (tab. 5.2.1 della relazione citata: Sorgenti sonore specifiche, pertinenti con l'attività aziendale):

- S1: Elettroaspiratore a servizio dell'emissione E01;
- S2: Elettroaspiratore a servizio dell'emissione E02;
- S3: Elettroaspiratore a servizio dell'emissione E07;
- S4: Elettroventilatore insufflaggio di area per il sistema "push – pull" delle vasche di trattamento galvanico;
- S5: Centrale termica;
- S6: Filtro a maniche e relativo elettroventilatore (emissione E06).

Secondo quanto riportato dal TCA il contributo di tale ultima sorgente è trascurabile in quanto collocata nel cortile interno della sede e le porzioni di edifici circostanti contribuiscono a schermare il rumore prodotto dall'impianto. Per quanto riguarda invece la postazione di misura n. 3 risulta influenzata quasi esclusivamente dal traffico veicolare sulla via Marzabotto, mentre le postazioni n. 4 e 5 risultano influenzate quasi esclusivamente dalle sorgenti sonore dell'azienda adiacente (Fimak Srl).

In riferimento alle sorgenti sonore dovute a lavorazioni svolte all'interno dei reparti aziendali il TCA dichiara nella relazione tecnica che l'involucro edilizio garantisce un'azione schermante tale da rendere ininfluenti tali emissioni sonore dal punto di vista dell'impatto acustico esterno mentre nelle aree esterne di pertinenza aziendale vengono effettuate occasionali operazioni di movimentazioni merci e materiali il cui contributo è stato considerato irrilevante all'impatto acustico della sede aziendale.

L'impatto acustico, pertanto, è stato definito tramite campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione dello stato attuale al fine di verificare la compatibilità acustica delle sorgenti sonore presenti all'interno dell'insediamento aziendale di via Marzabotto n. 10 a Minerbio (BO) rispetto ai valori limite previsti dalla classificazione acustica adottata dal Comune stesso.

Le misure dei Livelli equivalenti sono state effettuate in cinque postazioni di misura, considerate dal TCA rappresentative ai fini della valutazione di impatto acustico, riportate nell'elaborato grafico (allegato n. 1 alla relazione tecnica citata): la postazione n. 1 è ubicata in prossimità della facciata del fabbricato della ditta Roveri Srl (che confina con il lato Nord dello stabilimento aziendale) frontalmente alle sorgenti sonore S1, S2, S3, S4, S5; le postazioni n. 2, 3, 4 e 5 in prossimità dei confini aziendali rispettivamente sul lato Nord-Est, Ovest e Nord-Ovest dell'area di pertinenza aziendale. L'indagine fonometrica svolta è relativa esclusivamente al periodo di riferimento diurno: infatti l'attività lavorativa e il funzionamento degli impianti sono previsti solo in tale periodo, indicativamente dalle ore 8:00 alle ore 17:00 per 5 giorni alla settimana.



Le misure del Livello di rumore ambientale (LA) sono state effettuate il giorno 09/01/2024 esclusivamente in periodo diurno, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 – tempo di osservazione considerato dal TCA quale rappresentativo dell'intero periodo di riferimento diurno.

Nella relazione tecnica citata non sono presenti ricettori abitativi nelle aree adiacenti allo stabilimento. In assenza di ricettori abitativi, non si è resa necessaria la determinazione del livello di rumore residuo (LR) in condizioni di "stabilimento fermo", pertanto, secondo quanto riportato dal TCA, non si è resa necessaria la verifica del rispetto del valore limite differenziale di immissione.

L'area in oggetto è interessata da altri stabilimenti, sia confinanti sia adiacenti, e, pertanto, presenta sorgenti sonore specifiche imputabili alle attività svolte negli stessi, in entrambi i periodi di riferimento.

Adottando un approccio cautelativo, tutte le sorgenti individuate sono state considerate funzionanti contemporaneamente, durante le ore di apertura dello stabilimento.

L'azienda è collocata, rispetto alla zonizzazione acustica del Comune di Minerbio, riportata dal TCA nella verifica di compatibilità acustica dello stabilimento con le aree circostanti, in area di "Classe V² – Aree prevalentemente industriali, così come evidenziato dal TCA.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle misure nelle cinque postazioni, ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso tutti i confini aziendali nel tempo di riferimento diurno mentre non si è resa necessaria la verifica del rispetto del valore limite differenziale di immissione.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *in caso di futura collocazione di ricettori abitativi nelle aree limitrofe allo stabilimento, dovrà essere verificato anche il rispetto del valore limite differenziale di immissione presso tutti i ricettori;*
- b. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- c. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- d. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- e. *l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ TCA iscritto nell'elenco ENOTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.



Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.